

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/26 APRILE 2014

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**(art. 125-ter del Testo Unico della Finanza – D. Lgs.
n. 58 del 28 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)**

Verona, 19 marzo 2014

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE	4
PARTE STRAORDINARIA	8
1) STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 6, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 ED INTRODUZIONE DI UN NUOVO ARTICOLO N. 9-BIS. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. ..	9
PARTE ORDINARIA	36
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.....	37
2) DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE	39
3) DETERMINAZIONE, AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE, DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO E DELLA RELATIVA INDENNITÀ DI PRESENZA.....	41
4) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	43

PREMESSA

Il presente documento, recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24/26 aprile 2014, viene messo a disposizione, ai sensi all'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità stabilite all'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico della Finanza.

* * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

**Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei
Gruppi Assicurativi al n. 019**

Capitale sociale 170.379.138,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di giovedì 24 aprile 2014 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 8, con ingresso previsto dalla porta "F" accessibile da Viale dell'Industria, alle ore 9.00 di sabato 26 aprile 2014, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 ed introduzione di un nuovo articolo n. 9-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie.
3. Determinazione, ai sensi dello Statuto Sociale, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità all'art. 30 dello Statuto, per la seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di collegamenti a distanza dalla struttura di seguito indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea:

- Centro Congressi Palazzo Rospigliosi – Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8 per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, e segnatamente:

- almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 25 marzo 2014, le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea diverse da quelle successivamente elencate;
- almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 3 aprile 2014, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e la Relazione sulla remunerazione. Nel medesimo termine sarà altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all'art. 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali

l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.257.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 56.793.046 azioni. La società detiene, alla data del presente avviso, n. 668.724 azioni proprie.

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del

presente avviso a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui esse propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Verona, 19 marzo 2014

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

PARTE STRAORDINARIA

- 1) **STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 6, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 ED INTRODUZIONE DI UN NUOVO ARTICOLO N. 9-BIS. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta di modifiche statutarie formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria "Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 ed introduzione di un nuovo articolo n. 9-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa e proposta di deliberazione.

* * *

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Consoci,

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono dettate da esigenze di maggior coerenza del testo statutario, di miglior precisazione delle vigenti formulazioni, nonché dalla necessità di introdurre alcuni adeguamenti volti ad una migliore funzionalità e flessibilità nelle materie disciplinate dallo Statuto.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 6

Viene modificato il riferimento alla disciplina sul possesso azionario minimo azionario che si propone di unificare all'art. 9-bis.

Art. 9

La modifica proposta è motivata dall'opportunità, per maggior chiarezza, di unificare al successivo art. 9-bis la disciplina circa il possesso azionario minimo necessario per essere Socio della Società.

Art. 9-bis (ipotesi di inserimento di un nuovo art. 9-bis)

Viene confermato che il possesso azionario minimo di 100 azioni, applicabile ai soli Soci ammessi dopo il 21 aprile 2001 (cfr. art. 54 1° comma dello Statuto), oltre a costituire requisito per l'ammissione è altresì requisito necessario per il mantenimento della qualità di Socio; in analogia alle recenti nuove disposizioni di legge riguardanti le banche popolari e in considerazione dello *status* di quotata, si prevede che la sopravvenuta carenza di tale requisito comporti la decadenza dalla qualità di Socio, da dichiararsi da parte del Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla dichiarazione stessa.

Art. 12

Le modifiche proposte costituiscono mere precisazioni espressive.

Art. 18

Le modifiche proposte costituiscono un adeguamento del testo statutario all'attuale del tutto prevalente prassi, essendo le azioni della Società in via ordinaria depositate presso intermediari bancari e/o finanziari.

Art. 20

La soppressione del punto c) del primo comma, con conseguente rinumeroazione dei punti successivi, è correlata alla proposta di modifica di cui all'art. 9-bis sopra illustrate. È altresì introdotta una precisazione in ordine al recapito del provvedimento di esclusione per una maggior funzionalità della procedura.

Il penultimo comma è modificato con una precisazione espressiva in analogia alla formulazione proposta all'art. 9-bis.

Art. 22

La modifica proposta è legata all'opportunità di evitare riferimenti che possano creare incertezza circa la portata applicativa della norma.

Art. 23

Trattasi di proposta di adeguamento terminologico, atta a comprendere esplicitamente tra gli atti dispositivi di azioni proprie anche modalità diverse dalla cessione.

Art. 25

Le modifiche proposte agli artt. 25 e 27 sono correlate all'opportunità, a seguito della modifica del regime di nomina degli amministratori con rinnovo integrale triennale, di prevedere una analoga periodicità di fissazione dei compensi, altresì meglio specificando l'oggetto della delibera assembleare. Viene anche eliminata la necessità di una delibera contestuale con quella di approvazione del bilancio, rendendo quindi più flessibile l'organizzazione dei lavori assembleari, peraltro conformemente alla prassi adottata in via prevalente dalla massima parte delle società.

Art. 27

Viene modificato il riferimento alla disciplina sul possesso azionario minimo azionario che si propone di unificare all'art. 9-bis.

Si rinvia, per le restanti modifiche, al commento *sub* art. 25.

Art. 29

Viene modificato il riferimento alla disciplina sul possesso azionario minimo che si propone di unificare all'art. 9-bis.

Art. 41

Le modifiche proposte agli artt. 41 e 46 sono volte a precisare le possibili modalità organizzative della Società, anche attesa la presenza di un Amministratore Delegato.

Art. 44

La modifica proposta intende introdurre una soglia mista per capitale e per numero di Soci ai fini della presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale. Con ciò si intenderebbe agevolare la presentazione di liste che non rispondano al solo criterio capitalistico, tenuto conto della funzione di garanzia attribuita all'organo di controllo a tutela di tutti i Soci. In ogni caso, la clausola proposta risulta diversamente modulata rispetto a quella relativa alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, mirando a coniugare il principio tipico capitario con un minimo di impronta capitalistica.

È, inoltre, previsto al comma 12 un adeguamento formale per ripristinare l'originario collegamento di cui all'art. 48.

Art. 45

La modifica è motivata da esigenze di raccordo con la nuova formulazione proposta all'art. 27 in ordine alla periodicità triennale di fissazione dei compensi.

Art. 46

Si rinvia al commento sub art. 41.

Art. 54

Viene proposta una modifica della clausola transitoria per individuare il perimetro applicativo della disciplina in materia di possesso minimo azionario quale risultante dal nuovo art. 9-bis.

Per esigenze di chiarezza e a tutela della posizione dei Soci è altresì proposto un regime transitorio per l'applicazione del nuovo art. 9-bis.

È proposta, infine, la soppressione di norme transitorie ormai superate

*

Le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

*

Si propone pertanto che l'Assemblea approvi:

1) le modifiche statutarie proposte agli articoli nn. 6, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 e l'introduzione di un nuovo articolo n. 9-bis, secondo quanto indicato nella colonna "Nuovo testo" sotto riportata;

2) il conferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato *pro-tempore*, in via tra essi disgiunta, di ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea ed apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte.

* * *

MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI</p>	
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 6</i></p> <p>Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.</p> <p>L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;</p> <p>c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.</p> <p>Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 6</i></p> <p>Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.</p> <p>L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;</p> <p>c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.</p> <p>Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9-bis.</p>

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 30 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 30 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il

<p>godimento.</p> <p>Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.</p>	<p>godimento.</p> <p>Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 9</i></p> <p>Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.</p> <p>Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 9</i></p> <p>Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.</p> <p>Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di</p>

<p>società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.</p>	<p>società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9-bis</p> <p>L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno cento azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che verrà comunque dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che avrà effetto immediato da tale dichiarazione.</p> <p>Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 12</i></p> <p>Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra i soggetti che hanno presentato la domanda, ovvero imprese o enti ad essi correlati, e la Società o il relativo gruppo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 12</i></p> <p>Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda, ovvero imprese o enti allo stesso correlati, e la Società o il relativo gruppo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 18</i></p> <p>In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie. Le azioni sono trasferite agli aventi causa</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 18</i></p> <p>In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie. Le azioni sono trasferite agli aventi causa</p>

<p>a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.</p> <p>Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.</p>	<p>a titolo successorio, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.</p> <p>Se l'avente causa è già Socio trova applicazione il limite alla titolarità azionaria disposto dal successivo art. 19.</p> <p>L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 20</i></p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;</p> <p>b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;</p> <p>e) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite e ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 20</i></p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;</p> <p>b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;</p>

<p>ovvero dalla pubblicazione di specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale;</p> <p>d) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;</p> <p>e) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.</p> <p>Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.</p> <p>Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.</p> <p>Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p>c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;</p> <p>e) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.</p> <p>Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.</p> <p>Al Socio escluso o receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.</p> <p>Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 22</i></p> <p>La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20,</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 22</i></p> <p>La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, quando il Socio ne faccia espressa</p>

<p>nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.</p>	<p>richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 23</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 23</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare ed alienare azioni proprie.</p>
<p>TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA</p>	
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 25</i></p> <p>L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 27, lett. b).</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 25</i></p> <p>L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà</p>

<p>dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.</p>	<p>dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.</p>
--	--

TITOLO IV
ASSEMBLEE

<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 27</i></p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione pubblicato con le modalità e nei termini di legge.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 27</i></p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione pubblicato con le modalità e nei termini di legge.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale</p>
---	---

<p>risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;</p> <p>b) la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45;</p> <p>c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;</p> <p>d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.</p>	<p>risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;</p> <p>b) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali;</p> <p>c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;</p> <p>d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.</p>
ARTICOLO 29	ARTICOLO 29

<p>Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.</p>	<p>Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 9-bis e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.</p>
--	---

TITOLO V
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 41</i></p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;</p> <p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;</p> <p>c) la nomina del Direttore Generale, di</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 41</i></p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;</p> <p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori</p>
---	---

uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo

Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri **e l'individuazione delle relative funzioni** nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo

vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale ~~e sentito il Direttore Generale~~, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni

vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da

<p>periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.</p>	<p>disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 44</i></p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;</p> <p>c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.</p> <p>4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c),</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 44</i></p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;</p> <p>c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.</p> <p>4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c),</p>

come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica

come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica

di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da ~~tanti~~ Soci che, ~~da soli o insieme ad altri Soci~~, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. ~~Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.~~ I Soci devono documentare il proprio diritto a

di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da **almeno 250** Soci che siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a

votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate

votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate

dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;

(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;

(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la

dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;

(ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;

(iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la

<p>normativa per tempo vigente.</p>	<p>normativa per tempo vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 45</i></p> <p>Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 25 e 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui ai precedenti artt. 25 e 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 45</i></p> <p>Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 46</i></p> <p>L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore</p>	<p style="text-align: center;"><i>ARTICOLO 46</i></p> <p>Il Direttore Generale o i Direttori Generali esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e</p>

<p>Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.</p> <p>Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.</p>	<p>riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.</p>
--	---

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

<i>ARTICOLO 54</i>	<i>ARTICOLO 54</i>
<p>Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.</p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 9 all'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p> <p>Le modifiche introdotte agli artt. 33, 35, 36 e 43 dalla Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2012 avranno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci, per tale intendendosi anche gli adempimenti preliminari alla stessa, convocata per l'approvazione del bilancio successivamente al 1° gennaio 2013, che quindi procederà al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in conformità alla predette norme come modificate.</p> <p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati</p>	<p>Le disposizioni di cui agli artt. 9, 9-bis, 11, 19 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.</p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p> <p>Per i Soci che risultino iscritti a libro Soci successivamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001, per i quali venisse accertata in qualunque forma la non attualità del requisito del possesso minimo di azioni di cui all'art. 9-bis, come introdotto dall'Assemblea straordinaria del [26 aprile 2014], il Consiglio di Amministrazione provvederà alla deliberazione di decadenza decorsi 90 giorni dalla data di efficacia del medesimo art. 9-bis previa comunicazione pubblica della Società con le modalità ritenute dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati</p>

successivamente a tale data.

~~Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.~~

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

successivamente a tale data.

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

* * *

PARTE ORDINARIA

- 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione informa che il fascicolo di bilancio, cui in questa sede si fa pieno rinvio, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 154-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), e quindi entro il 3 aprile 2014.

Propone che l'Assemblea, preso atto del contenuto del bilancio, con la nota integrativa, della relazione sulla gestione, dei relativi dati e della proposta di destinazione del risultato, deliberi di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, con i relativi inerenti documenti, e quindi di destinare il risultato dell'esercizio secondo quanto dettagliatamente esposto nel fascicolo stesso.

* * *

**2) DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN
CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento IVASS n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011 che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico per la Finanza, acquisito il parere positivo del Comitato per la Remunerazione, ha formulato la propria proposta in materia di politiche di remunerazione, contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa ed a cui si fa in questa sede rinvio, proponendone all'Assemblea l'approvazione.

Si precisa che la relazione per l'Assemblea del 2014 non reca sostanziali modificazioni al testo già approvato nell'Assemblea del 20 aprile 2013, limitandosi ad alcune precisazioni ed integrazioni, tra l'altro già considerando le proposte di modifica alle disposizioni statutarie in materia di periodicità della fissazione dei compensi dell'organo amministrativo.

La relazione riporta altresì in specifica Sezione l'informativa richiesta relativa all'applicazione delle politiche per il 2013.

* * *

- 3) DETERMINAZIONE, AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE, DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO E DELLA RELATIVA INDENNITÀ DI PRESENZA**

Egredi Consoci,

in sede straordinaria vi sono state proposte alcune modifiche statutarie, tra le quali quelle volte ad allineare la cadenza delle deliberazioni circa i compensi dell'organo amministrativo di competenza assembleare con quella, ora triennale, dei rinnovi dell'organo medesimo.

Sul presupposto della approvazione delle predette modificazioni statutarie per la determinazione dei compensi e dell'indennità di presenza per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, il Consiglio, tenute presenti le prescrizioni di legge e le nuove disposizioni statutarie circa la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, nonché le valutazioni formulate in merito dal Comitato per la Remunerazione, considerate le funzioni svolte, le dimensioni del Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità, come pure i dati ricavabili dal mercato per le società comparabili, propone di fissare, ai sensi dell'art. 45, 1° e 3° comma, e fatto salvo l'art. 45, 2° comma, dello Statuto, gli emolumenti (complessivamente riferibili all'insieme di tutti gli Amministratori facenti parte degli Organi Sociali indicati - Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo - fatta eccezione per la indennità di presenza, che è individuale) per il biennio residuo 2014-2015, determinati su base annuale, in euro 1.600.000,00 per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, di cui euro 500.000,00 per i soli componenti di quest'ultimo organo, ed euro 600,00 per l'indennità di presenza per ogni riunione degli organi.

* * *

- 4) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta, di seguito, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria "Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa.

* * *

Egregi Consoci,

Si ricorda che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

Si propone il rinnovo dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2012 e del 20 aprile 2013, nei termini sostanzialmente invariati e nei limiti di seguito precisati.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

L'acquisto, il *trading* e la vendita di azioni proprie sono finalizzati, e quindi opportuni ed utili, sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie volte a stabilire rapporti di *partnership* o collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre nell'ambito del *business* tipico della Società; sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, nell'interesse degli azionisti e della Società, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

Numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale è composto da n. 56.793.046 azioni ordinarie, tutte aventi valore nominale di tre euro e godimento regolare.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 2357, comma 1, del codice civile), degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 30.000.000 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, comunque, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Infine, allo scopo di beneficiare di tutte le opportunità concesse dalla legge, il Consiglio

d'Amministrazione intende chiedere all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto d'opzione inerente alle azioni in proprietà della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, per la durata del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui si chiede l'autorizzazione. In mancanza di specifica autorizzazione assembleare in tal senso, il diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società sarebbe infatti attribuito proporzionalmente alle altre azioni, stante il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni di cui all'articolo 2357-quater del codice civile.

Informazioni utili alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del codice civile

Gli acquisti non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. A tal fine si precisa che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 ⁽¹⁾, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione ed assumendone in questa sede l'approvazione, risultano iscritte riserve disponibili per euro 856.522.809 e, in particolare, euro 648.145.472 ⁽²⁾ relativamente alla riserva sovrapprezzo azioni.

A fronte delle azioni proprie in portafoglio, dovrà essere effettuata una appostazione contabile, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, iscrivendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357-ter del codice civile, una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

Si precisa che, alla data della presente relazione, 19 marzo 2014, la Società detiene n. 668.724 azioni proprie, pari all'1,1775% del capitale sociale, per un valore di riserve impiegate pari ad euro 8.534.195 ⁽³⁾. Le società controllate non risultano detenere azioni della Società.

Atteso che il limite previsto di azioni proprie in portafoglio non può superare, secondo la proposta formulata, il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale, risulta verificato il rispetto della soglia limite prevista dal 3° comma dell'art. 2357 del codice civile, pari al 20% del capitale sociale.

Resta inteso che, in caso di alienazione, l'importo corrispondente della Riserva per azioni proprie in portafoglio potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione all'acquisto richiesta è di 18 mesi dalla data in cui

⁽¹⁾ Ante destinazione del risultato 2013.

⁽²⁾ Importo al 31 dicembre 2013 che tiene conto dell'allocatione di euro 8.534.791 a riserva acquisto azioni proprie e da aggiornare secondo quanto *infra* indicato.

⁽³⁾ Dati al 19 marzo 2014.

l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni di acquisto autorizzate in una o più volte ed in ogni momento entro l'arco temporale sopra indicato.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare l'eventuale cessione.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo minimo di acquisto non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, per le finalità sopra indicate da intendersi, ad ogni buon conto, qui riportati, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate in coerenza e nell'ambito delle medesime finalità sopra individuate, in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di acquisto e vendita delle azioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli n. 132 del decreto legislativo n. 58/1998 e n. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite in conformità alle norme citate, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto riguarda il volume di azioni, gli acquisti e le vendite non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana. Il volume medio è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi e/o l'assegnazione in coerenza e nell'ambito delle finalità sopra individuate, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

* * *

Proposta di deliberazione

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
- avute presenti le vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale
- preso atto che, alla data odierna, la Società detiene n. 668.724 azioni proprie, pari all'1,1775% del capitale sociale, per un valore di riserve impiegate pari ad euro 8.534.195 ⁽⁴⁾, mentre le società controllate non risultano detenere azioni della società (*)

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, del valore nominale di euro tre per azione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo.

A) Acquisto di azioni proprie

- a) L'acquisto potrà essere effettuato con utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo ora iscritta in bilancio per complessivi euro 648.145.472, entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 30.000.000 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale;
- b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione.
- c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il

⁽⁴⁾ Dati al 19 marzo 2014.

20% e superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

- d) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
- e) La Società costituirà, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni acquistate, mediante prelievo di pari importo dalle riserve sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze. La riserva così costituita sarà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno alienate. In caso di alienazione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra confluirà alle riserve di provenienza, ricostituendo la disponibilità per successivi acquisti entro il termine previsto dalla presente autorizzazione.

B) Trading e vendita di azioni proprie

- a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società.
- b) Le alienazioni delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato. L'alienazione può avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

* * *

(*) I dati riportati, riferiti alla data del 19 marzo 2014, saranno aggiornati in sede di Assemblea.